

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Modifiche alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 78/1015/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei motocicli ⁽¹⁾

*COM(85) 228 def.**(Presentata dalla Commissione al Consiglio, in virtù dell'articolo 149 secondo comma, del trattato CEE, il 13 maggio 1985)**(85/C 139/02)**(Modifiche al doc. COM(85) 438 def. in seguito al parere del Parlamento europeo)**Secondo considerando:*

dopo le parole «dovevano essere ridotti entro il 1985», aggiungere le seguenti parole «a circa 80 dB (A)».

Articoli 2 e 3:

ogni qualvolta si fa riferimento alla direttiva 78/1015/CEE, aggiungere, in caso di omissione, le seguenti parole «quale risulta modificata dalla presente direttiva».

⁽¹⁾ GU n. C 263 del 2. 10. 1984, pag. 5.

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 75/130/CEE relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri

*COM(85) 211 def.**(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 22 maggio 1985)**(85/C 139/03)*

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'applicazione della direttiva del Consiglio 75/130/CEE ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 82/603/CEE ⁽²⁾, ha dato i risultati previsti;

considerando che lo sviluppo del trasporto combinato riveste un interesse generale;

⁽¹⁾ GU n. L 48 del 22. 2. 1975, pag. 31.

⁽²⁾ GU n. L 247 del 23. 8. 1982, pag. 6.

considerando che la costante evoluzione del trasporto combinato nel corso degli ultimi anni necessita un adattamento dei regolamenti comunitari per una migliore utilizzazione delle possibilità offerte dalle varie tecniche;

considerando che l'evoluzione del trasporto per vie navigabili potrebbe essere ulteriormente accentuata, se fosse estesa la zona di liberazione per i percorsi stradali iniziali e terminali intorno ai porti d'imbarco e di sbarco;

considerando che è opportuno agevolare l'accesso del trasporto per conto proprio al trasporto combinato;

considerando che la promozione del trasporto combinato rende necessaria la soppressione di talune restrizioni alla circolazione sulle strade durante certi giorni o certi periodi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 75/130/CEE è modificata come segue:

1. All'articolo 1, paragrafo 1, il terzo trattino è sostituito dal testo seguente:

«— trasporti combinati per via navigabile, i trasporti di autocarri, di rimorchi, di semirimorchi, con o senza veicolo trattore, di sovrastrutture amovibili e dei contenitori di 20 piedi e oltre effettuati per via navigabile tra Stati membri e che comportano percorsi iniziali o terminali su strada che non superino un raggio di 150 km in linea d'aria dal porto fluviale d'imbarco o di sbarco».

2. All'articolo 4, il primo paragrafo è sostituito dal testo seguente:

«1. In caso di attraversamento della frontiera sulla strada che precede il percorso ferroviario o il percorso effettuato per via navigabile, gli Stati membri possono esigere che il trasportatore certifichi con un documento idoneo che sia stato riservato un posto per il trasporto ferroviario o per il trasporto per via navigabile del veicolo trattore, dell'autocarro, del rimorchio, del semirimorchio o delle relative strutture amovibili, e del contenitore di 20 piedi e oltre».

3. L'articolo 9 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 9

Quando un rimorchio o un semirimorchio, appartenente ad un'impresa che effettua trasporti combinati

per conto proprio è trainato, nel percorso terminale, da un veicolo trattore appartenente ad un'impresa che effettua trasporti per conto terzi, il trasporto così effettuato è esentato dalla presentazione del documento di cui all'articolo 3, ma dev'essere fornito un altro documento comprovante il percorso effettuato per ferrovia o per via navigabile».

4. Sono aggiunti i seguenti articoli:

«Articolo 11

Il percorso stradale iniziale o terminale di un trasporto combinato strada/ferrovia o di un trasporto combinato per via navigabile, in deroga alla definizione della prima direttiva del Consiglio del 23 luglio 1962 ⁽¹⁾, è considerata operazione di trasporto stradale per conto proprio se il percorso stradale è effettuato da un veicolo trattore appartenente o acquistato a rate o noleggiato e giudicato dal personale di un'impresa che:

- fa parte della stessa entità economica dell'impresa speditrice della merce, o
- è la destinataria o la speditrice della merce trasportata,
- e se il percorso stradale, rispettivamente terminale o iniziale, costituisce un'operazione di trasporto per conto proprio quale definito nella suddetta direttiva.

⁽¹⁾ GU n. 70 del 6. 8. 1962, pag. 2005/62.»

«Articolo 12

Il percorso stradale iniziale o terminale di un trasporto combinato strada/rotaia o di un trasporto combinato per via navigabile è esonerato dalle proibizioni di circolazione a carattere generale decretate dalle autorità non locali per certi giorni o certi periodi».

5. L'articolo 11 diventa articolo 13.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le misure per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° luglio 1986. Essi ne informano la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.